

Assunzioni di sostanze stupefacenti - Controlli sui lavoratori

martedì 15 gennaio 2008

Il 30/10/2007 (Provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15.11.2007 n. 266) la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha raggiunto una intesa che stabilisce l'obbligo, per chi esercita attività lavorative che possono comportare rischi per la sicurezza, di effettuare controlli sull'assunzione, anche sporadica, di sostanze stupefacenti.

Le mansioni giudicate a rischio riguardano prevalentemente attività di trasporto; riteniamo tuttavia che le seguenti mansioni possano interessare figure professionali presenti anche nelle nostre aziende associate:

- conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D E e quelli per i quali è chiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli in servizio di noleggio con conducente
- personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottoufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili
- personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi
- personale certificato dal registro aeronautico italiano
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci

All'elenco sopra riportato, che nel provvedimento comprende anche altre figure professionali, si devono aggiungere anche gli addetti ad attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento di lavori pericolosi tra le quali l'impiego di gas tossici.

La struttura sanitaria competente per gli screening di controllo in via generale è il SERT (servizio per le tossicodipendenze) della ASL competente per territorio. Diversi riferimenti riguardano il personale navigante e quello adibito alla circolazione dei treni.

In attesa di specifico accordo tra Stato, Regioni e province autonome, da adottarsi entro 90 gg. dalla entrata in vigore dell'intesa in oggetto, le modalità con le quali effettuare gli accertamenti fanno riferimento alle procedure disciplinate dal D.M. 12/7/1990 n. 186 riguardante l'accertamento dell'uso abituale di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti devono essere effettuati sia prima di adibire il lavoratore alle attività sopra indicate, che periodicamente, di norma ogni anno.

Gli accertamenti vengono richiesti al medico competente che sottoporrà il lavoratore a tests specifici, in caso di esito positivo o qualora il medico ritenga opportuno ulteriori

accertamenti, il lavoratore verrà inviato al SERT della ASL nel cui territorio risiede l'unità produttiva dove lavora il lavoratore o alle altre strutture sanitarie specificamente indicate.

In caso di esito positivo il lavoratore è considerato temporaneamente inidoneo. Se si evidenzia uno stato di tossicodipendenza il lavoratore dovrà iniziare un percorso di recupero. In proposito ricordiamo che:

- il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza ha diritto di richiedere entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito, la ripetizione dell'accertamento presso il SERT
- il medico competente, al fine di certificare l'idoneità alla mansione deve provvedere a effettuare controlli ripetuti per escludere l'assunzione di droghe da parte del lavoratore;
- in caso di esito positivo o se il lavoratore rifiuta di sottoporsi ad accertamento sanitario il datore di lavoro è tenuto a farlo cessare dall'espletamento delle mansioni;
- la sospensione causata dal rifiuto del lavoratore non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse da quelle considerate rischiose per la salute e sicurezza di terzi;
- se accertata la tossicodipendenza il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse, fermo restando il diritto alla conservazione del posto per seguire programmi terapeutici e di riabilitazione per un periodo non superiore a 3 anni
- il lavoratore che non si sottopone a controllo sanitario è sanzionabile secondo quanto previsto dal D. Lgs. 626/1994 (art. 93 c. 1 L. B); parimenti lo è il datore di lavoro che non ottempera all'obbligo di cessare di utilizzare il lavoratore nelle mansioni prima indicate, in caso di accertamento della tossicodipendenza.

Cordiali saluti.

Massimo Cappelli - Direttore Generale Asiep